CHE APPROVA LA CONVENZIONE PER LA CESSIONE AL MUNICIPIO DI GENOVA DI QUELL'ARSENALE MARITTIMO E DEL CANTIERE DELLA FOCE

Art. 8 (Convenzione)

Egli dovra' inoltre costrurre nei siti prossimi all'Arsenale e cadenti in sua proprieta' una serie di magazzini ad uso del commercio, in quantita' proporzionata al bisogno. A tale uopo egli dovra' preparare nelle adiacenze un'area convenientemente situata, non minore di metri quadrati 10,000, di cui la meta' almeno sara' fabbricata contemporaneamente all'Arsenale, con magazzini da potersi elevare a due piani secondo le occorrenze.

Versione in vigore dal 28 gennaio 1871, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la Convenzione per la cessione al Municipio di Genova di quell'Arsenale marittimo e del cantiere della Foce
Estremi	Legge 31 dicembre 1870, n. 6177
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1871

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-per-la-cessione-al-municipio-di-genova-di/convenzione-art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it